

Corso di Diritto Pubblico e dell'Unione Europea.

Modulo di Diritto Pubblico

Docente: Andrea Napolitano

e- mail: andrea.napolitano@uniparthenope.it

STATO

Per Stato si intende quella forma storica di organizzazione del potere politico che esercita il monopolio della forza legittima in un determinato **territorio** e si avvale di un **apparato amministrativo**.

Elementi costitutivi dello Stato

- SOVRANITA'
E' una fonte di legittimazione
 - Sovranità dello Stato
 - Sovranità della Nazione
 - Sovranità popolare
- TERRITORIO
Spazio terrestre, aereo e marino sul quale si esercita la sovranità dello Stato
 - Terraferma
 - mare territoriale
 - piattaforme continentali
- POPOLO
È un insieme di persone che hanno la cittadinanza di uno Stato indipendentemente da dove esse vivano
 - Cittadinanza italiana
 - cittadinanza europea

SOVRANITA'

- Interna: consiste nel supremo potere di comando in un determinato territorio che è tanto intenso da non riconoscere nessun altro potere al di sopra di sé
- Esterna: consiste nell'indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato.
- I due aspetti sono strettamente collegati in quanto lo Stato non potrebbe vantare il monopolio della forza legittima e quindi il supremo potere di comando su un determinato territorio se non fosse indipendente da altri Stati.

Territorio

- Terraferma: è la porzione di territorio delimitata da confini che possono essere naturali o artificiali
- Mare territoriale: è quella fascia di mare costiero interamente sottoposta alla sovranità dello Stato
- Piattaforma continentale: è costituito dal c.d. zoccolo continentale e cioè quella parte del fondo marino di profondità costante che, più o meno esteso, circonda le terre emerse prima che la costa sprofondi negli abissi marini.
- Zona economica esclusiva: quella zona la cui utilizzazione economica è di esclusiva spettanza dello Stato costiero, salvi i diritti di navigazione, sorvolo e posa di cavi sottomarini degli altri Stati.

Territorio

- Territorio mobile dello Stato: navi, aereomobili battenti bandiera dello Stato: EXTRATERRITORIALITA'
- Immunità territoriale: lo Stato ospitante non può esercitare la sua potestà di imperio nelle sedi diplomatiche senza il consenso degli stessi agenti diplomatici
- Ultraterritorialità: si indica la potestà di imperio che lo Stato può esercitare su porzioni di terraferma al di fuori del proprio territorio.
- Si indica inoltre l'efficacia dell'ordinamento statale nei confronti dei propri cittadini sempre al di fuori del territorio nazionale o anche di stranieri per alcuni reati previsti da norme penali commessi all'estero.

MODI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA

- Legge n° 91 del 1992
- *«è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini»*
- *«è cittadino chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono»*
- *« è considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga trovato in possesso di altra cittadinanza»*

CITTADINANZA

- IUS SANGUINIS: acquista la cittadinanza il figlio, anche adottivo, di padre o madre in possesso della cittadinanza, qualunque sia il luogo di nascita
- IUS SOLI: ossia acquista la cittadinanza colui che è nato in Italia da genitori ignoti o apolidi o che, nato in Italia da cittadini stranieri, non ottenga la cittadinanza dei genitori sulla base delle leggi degli Stati cui questi appartengono.
- Lo straniero, nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se entro un anno dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana.

CITTADINANZA EUROPEA

Il Trattato di Maastricht ha introdotto l'istituto della cittadinanza dell'Unione che completa la cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

I diritti che scaturiscono dalla cittadinanza europea

«il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal Trattato»

Elettorato attivo e passivo.

POLITICITA'

- Il carattere che esprime la generalità dei fini dello stesso Stato.
- Lo Stato cioè, per la sua stessa natura, ha potenzialmente come finalità la cura degli interessi generali della collettività sottesa.

Forme di Stato

- *Per forma di Stato si intende indicare l'insieme dei principi e delle regole fondamentali che, all'interno dell'ordinamento statale, disciplinano i rapporti tra lo Stato-autorità e la comunità dei cittadini, intesi singolarmente o nelle diverse forme in cui si esprime la società civile.*

I modelli di Forme di Stato

- STATO ASSOLUTO (a partire da XV secolo dopo la fine del feudalesimo)
- STATO LIBERALE (1688:Rivoluzione inglese; 1776 Costituzione americana; 1789 Rivoluzione Francese)
- STATO TOTALITARIO (Fascismo, Nazismo, Franchismo)
- STATO SOCIALISTA (URSS, CINA, CUBA)
- STATO DEMOCRAZIA PLURALISTA

STATO ASSOLUTO

- ESISTENZA DI UN APPARATO AUTORITARIO SEPARATO E DISTINTO DALLA SOCIETA'
- AFFERMAZIONE DI UN POTERE SOVRANO CHE SI DISTINGUEVA DAL RE PERCHE' NON ERA UNA PERSONA FISICA MA UN ORGANO DELLO STATO DOTATO QUINDI DEI REQUISITI DELL'IMPERSONALITA' E DELLA CONTINUITA' GARANTITI DA PRECISE LEGGI DI SUCCESSIONE CHE IMPEDIVANO LA VACANZA DEL TRONO
- POTERE SOVRANO E' CONCENTRATO NELLA MANI DELLA CORONA CHE E' TITOLARE SIA DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA CHE ESECUTIVA
- IL POTERE GIUDIZIARIO E' ESERCITATO DA CORTI NOMINATE DAL RE

STATO LIBERALE

COSTITUZIONE

STATO DI DIRITTO

RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DI LIBERTA'

SEPARAZIONE DEI POTERI

RAPPRESENTANZA POLITICA

Caratteristiche dello Stato liberale

- Base sociale ristretta ad una sola classe
- Principio di libertà ed autonomia dei privati
- Principio rappresentativo
- Lo Stato di diritto
- Lo Stato è considerato uno strumento per la tutela delle libertà e degli individui.
- Stato minimo: Se lo scopo dello Stato liberale è esclusivamente quello di garantire i diritti, allora deve trattarsi di uno Stato limitato che assuma solamente le funzioni necessarie all'adempimento della finalità garantistica

Neo liberismo

- Sviluppo di politiche volte a sviluppare interventi assistenziali a favore dei ceti subalterni
- Avvio di politiche salariali a favore di operai
- Miglioramento delle condizioni di lavoro
- Organizzazione di forme di assistenza sociale
- Si avvia quindi un processo di trasformazione volto a definire istituti e misure di inclusione di quei ceti sociali tenuti ai margini del sistema liberale.

Neo liberismo- Stato democratico

- Il principio democratico trova la sua piena espressione nel riconoscimento non solo del valore della persona umana ma anche della sua dignità, sicchè tutte le persone, indipendentemente dalla loro condizione sociale o economica hanno diritto ad una vita dignitosa.
- Mentre nello Stato liberale l'idea dell'individuo comportava principalmente l'esclusione dello Stato dalla sfera privata, nello Stato democratico-pluralistico la libertà si esplica principalmente nella partecipazione della persona alla vita politica dello Stato.

Caratteristiche della Forma di Stato di democrazia pluralista

- Suffragio universale
- Costituzione
- Separazione dei poteri
- Rappresentanza politica
 - democrazia diretta
 - democrazia partecipativa
- Intervento dello Stato nell'economia

Forma di Stato

- **STATO UNITARIO:** Stato nel quale i poteri sono accentrati negli organi centrali o anche delegati a organi periferici dipendenti da quelli centrali privi di poteri decisionali
- **STATO COMPOSTO:** Espressione di quegli Stati nei quali il potere di indirizzo politico , la funzione legislativa e quella amministrativa sono ripartiti tra Stato centrale ed enti territoriali, distinti dagli organi centrali e politicamente autonomi, con riparto di competenza tra centro e periferia stabilito in Costituzione.

Forme di Stato Composto

- STATO FEDERALE
- Costituzione scritta e rigida
- Il parlamento è bicamerale
- Il riparto di competenza è fissato dalla Costituzione
- STATO REGIONALE
 - esistono diversi livelli territoriali di governo
 - ogni livello di governo è dotato di competenze proprie, la principale delle quali è quella legislativa

Corso di Istituzioni di diritto pubblico

Docente: Andrea Napolitano

e- mail: andrea.napolitano@uniparthenope.it

Forma di governo

- *Per forma di governo si intendono i modi in cui il potere è distribuito tra gli organi principali di uno Stato apparato e l'insieme dei rapporti che intercorrono tra di essi.*
- Rappresenta quindi quel complesso di strumenti e meccanismi che vengono predisposti dall'ordinamento costituzionale affinché lo Stato persegua le finalità che si è dato attraverso i suoi organi.

Forme di Governo

- Forme di governo a direzione monocratica
 - ○ governo presidenziale
 - ○ governo di legislatura con premier elettivo
 - ○ governo parlamentare di tipo inglese
 -
- - Forme di governo a direzione ripartita e duale
 - ○ governo semipresidenziale
 - ○ governo parlamentare senza una solida maggioranza
 -
- - Forme di governo a direzione collegiale
 - ○ governo direttoriale
 - ○ governo parlamentare di coalizione

Forme di Governo

- **Governo presidenziale**
 - Capo dello Stato quale capo del Governo
 - Accentuata separazione tra legislativo ed esecutivo
 - Non sfiduciabilità reciproca dei due organi di indirizzo politico (esecutivo e legislativo)
- **- Governo semipresidenziale**
 - Compresenza di elementi della forma presidenziale e della forma parlamentare
 - Capo dello Stato quale Capo del Governo
 - Presenza di un Primo Ministro responsabile dell'azione del governo dinanzi al Parlamento
 - Possibilità per il Parlamento di sfiduciare il Primo Ministro
 - Possibilità per il Capo dello Stato di revocare il Primo Ministro
- **- Governo direttoriale**
- **- Governo parlamentare**
 - Capo dello Stato come organo terzo rispetto alla funzione di indirizzo politico
 - Rapporto di fiducia tra legislativo ed esecutivo

Monarchia costituzionale

- Forma di governo mista
- - Potere diffuso tra una pluralità di organi supremi
- - netta separazione dei poteri tra il re ed il parlamento
- Coesistenza di due autorità pubbliche
- - il sovrano il quale conservava formalmente la pienezza delle sue potestà e traeva la sua legittimazione dal principio monarchico-ereditario riconosciuto dall'aristocrazia
- Il parlamento cui il sovrano aveva riconosciuto il potere di partecipare alla produzione delle leggi e che fondava la sua legittimazione sul principio elettivo

Forma di governo parlamentare

- **Il sistema parlamentare delle origini:**
- Potere esecutivo era ripartito tra il Capo dello Stato ed il Governo (esecutivo bicefalo)
- Il governo doveva avere una doppia fiducia: Re e Parlamento.
- Tale dualismo rifletteva quell'equilibrio sociale che era tipico della monarchia costituzionale.

Forma di governo parlamentare

- Il parlamentarismo monista si caratterizza per un modello in cui il Governo ha un rapporto di fiducia esclusivamente con il Parlamento ed il Capo dello Stato relegato in un ruolo di garanzia e perciò assolutamente estraneo al circuito di decisione politica.
- Nella forma di democrazia pluralista il funzionamento della forma di governo è influenzato dalla presenza di una pluralità di partiti e gruppi organizzati.
- Sistema multipolare: elevata distanza ideologica tra i partiti= Sistema multipolare
- Sistema bipolare: sistemi politici in cui le distanze ideologiche tra i partiti sono ridotte

Forma di governo parlamentare

- Esistenza del rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo
- Se il Parlamento è bicamerale bisogna distinguere tra i sistemi costituzionali in cui la sfiducia viene votata da entrambe le Camere o da una sola.
- **Razionalizzazione del parlamentarismo:**
- Si indica la tendenza a tradurre in disposizioni costituzionali scritte le regole sul funzionamento del sistema parlamentare avente come obiettivo prevalente quello di garantire la stabilità del Governo e la sua capacità di realizzare l'indirizzo politico prescelto nell'ambito di un sistema costituzionale che tutela le minoranze politiche.

Parlamentarismo

- Parlamentarismo maggioritario: concentra il potere di direzione politica del governo. Si caratterizza per la presenza di un sistema politico bipolare con due partiti o due poli, ciascuno formato da più partiti fra loro alternativi
- Parlamentarismo compromissorio: esalta la centralità del Parlamento.
- È caratterizzato da un sistema politico che opera secondo un modello multipolare in presenza di numerosi partiti tra cui esistono profonde differenze ideologiche e, quindi, reciproca sfiducia.

FORMA DI GOVERNO ITALIANA

- Forma di governo ideata dal Costituente del 1948
- - governo parlamentare (a direzione plurima)
- ○ assenza di gerarchia all'interno del Governo
- ○ scioglimento delle Camere come atto del P.d.R
- ○ potere di sfiducia affidato a ciascuna Camera

FORMA DI GOVERNO PRESIDENZIALE

- PRESIDENTE ELETTO DALL'INTERO CORPO ELETTORALE
- NON PUO' ESSERE SFIDUCIATO DA UN VOTO PARLAMENTARE
- PRESIEDE E DIRIGE I GOVERNI DA LUI NOMINATI
- Non esiste un organo chiamato Governo. I c.d. segretari di stato sono nominati dal Presidente e quando si riuniscono formano il c.d. Gabinetto, privo di qualsiasi rapporto con il Parlamento.

FORMA DI GOVERNO PRESIDENZIALE

- CONGRESSO
- Senato: formato da due rappresentanti per ogni Stato membro rinnovati parzialmente ogni due anni
- Camera dei Rappresentanti: formato su base nazionale in modo proporzionale alla popolazione degli Stati da deputati con mandato biennale.
- Il congresso
- è titolare del potere legislativo
- Approva il bilancio annuale
- Mette in stato d'accusa il presidente

FORMA DI GOVERNO PRESIDENZIALE

- Il Presidente ha il potere di veto sospensivo delle leggi approvate dal Congresso
- Il congresso ha il potere di approvare le nomine presidenziali ad alcune cariche pubbliche
- Il congresso ha la facoltà di convocare funzionari dell'amministrazione al fine di esercitare un controllo sulla politica del presidente

FORMA DI GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE

- CAPO DELLO STATO ELETTO DAL CORPO ELETTORIALE
- NON HA BISOGNO DELLA FIDUCIA DEL PARLAMENTO
- GOVERNO DEVE AVERE FIDUCIA DEL PARLAMENTO
- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E PRIMO MINISTRO
- FORME DI GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE
 - A PRESIDENTE FORTE
 - A PREVALENZA DEL GOVERNO

A PRESIDENTE FORTE

- IL PDR
- - nomina il primo ministro e su proposta nomina e revoca i ministri
- - sottopone a referendum ogni progetto di legge per quanto riguarda l'organizzazione dei pubblici poteri
- Scioglie l'assemblea generale
- Invia messaggi al Parlamento
- Deferisce al Consiglio Costituzionale una legge prima della sua promulgazione per verificarne la legittimità costituzionale
- Nomina tre componenti del Consiglio Costituzionale

A Presidente forte

- Quando la stessa coalizione vince entrambe le competizioni elettorali il Presidente registra la massima espansione dei poteri che gli sono conferiti dalla Costituzione
- Quando il Presidente è espressione di una coalizione diversa da quella che ha vinto le elezioni al Parlamento, il Primo ministro sarà espressione di quella fiducia del Parlamento.
- La diarchia dell'esecutivo può quindi avere un andamento oscillante a seconda delle circostanze politiche. Tali scelte determineranno un preminente ruolo del Presidente o del Primo ministro

A PRESIDENTE DEBOLE

- Bipolarizzazione del sistema politico ed alle connesse competizioni elettorali
- Coincidenza nella medesima persona della carica di primo ministro e del ruolo di leader di maggioranza
- Regola convenzionale per cui i partiti candidano alla presidenza personalità politiche di secondo piano

FORMA DI GOVERNO DIRETTORIALE

- PRESENZA DEL PARLAMENTO (ASSEMBLEA FEDERALE)
- DIRETTORIO (CONSIGLIO FEDERALE)
- IL DIRETTORIO E'FORMATO DA SETTE MEMBRI E SVOLGE FUNZIONI DI GOVERNO E CAPO DELLO STATO.

Corso di Istituzioni di diritto pubblico

Docente: Andrea Napolitano

E-mail: andrea.napolitano@uniparthenope.it

FONTI DEL DIRITTO

- FONTI DEL DIRITTO
 - Nozione di fonte del diritto
 - Classificazione
 - Antinomie
 - Criteri di risoluzione delle antinomie
 - Riserva di legge

FONTI DEL DIRITTO

- Tutti quegli atti o fatti che l'ordinamento definisce idonei a produrre norme giuridiche
- Nell'ordinamento italiano vige il principio della tipicità delle fonti
- La fonte sulle fonti è la Costituzione

Classificazione delle Fonti

- Fonti atto: espressione della volontà normativa di un soggetto cui l'ordinamento attribuisce l'idoneità di porre in essere norme giuridiche
- Fonti fatto: fatti giuridici, cioè quegli eventi naturali o sociali che producono conseguenze rilevanti per l'ordinamento
- Fonti di produzione: fonte che produce effetti giuridici
- Fonti sulla produzione: le norme di un ordinamento giuridico che indicano le fonti abilitate a innovare l'ordinamento
- Fonti di cognizione: gli strumenti attraverso i quali si viene a conoscenza delle fonti di produzione

CONSUETUDINE

- Comportamento reiterato nel tempo al quale si associa la convinzione che quell'azione sia giuridicamente dovuta
- SECUNDUM LEGEM: svolge una funzione integrativa di un atto normativo che espressamente la richiama mirando a lasciare margini di elasticità alla disciplina di determinati ambiti
- PRAETER LEGEM: regola materie che non sono disciplinate in modo specifico da leggi o regolamenti salvo essere assorbita o contraddetta
- Consuetudine costituzionali: la consuetudine costituzionale disciplina i rapporti tra gli organi costituzionali o gli istituti costituzionali, differenziandosi dalla consuetudine

FONTI DEL DIRITTO ITALIANO

FONTI COSTITUZIONALI

Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale

FONTI PRIMARIE

Legge statale, decreti legge, decreti legislativi, legge regionale, regolamenti parlamentari

FONTI SECONDARIE

- Regolamenti
- Usi
- Consuetudini

ANTINOMIE

- CONTRASTI TRA NORME
- SI HANNO QUANDO LE DISPOSIZIONI ESPRIMONO SIGNIFICATI TRA LORO INCOMPATIBILI OSSIA NORME CHE QUALIFICANO LO STESSO COMPORTAMENTO IN MODI CONTRASTANTI

Criteri di risoluzione

- Criterio cronologico: in caso di contrasto tra due norme si deve preferire quella più recente a quella più antica.
- La prevalenza della norma nuova sulla vecchia si esprime attraverso l'abrogazione.
- L'abrogazione è l'effetto che la norma più recente produce nei confronti di quelle meno recenti.
- CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA NORMA GIURIDICA PRECEDENTE
- Efficacia: figura generale del diritto che consiste nell'idoneità di un fatto o di un atto a produrre effetti giuridici cioè a costituire, modificare od estinguere situazioni giuridiche

TIPI DI ABROGAZIONE

- **Espressa:** è espressamente previsto dalla norma successiva
- **Tacita:** è l'interprete a stabilire l'abrogazione
- **Implicita:** è l'interprete a stabilire che il legislatore ha previsto l'abrogazione in quanto ha riformato la materia .
- **La differenza tra abrogazione tacita e implicita**
- **TACITA:** basandosi su un contrasto tra singole materie porta di solito a ritenere abrogata una o più disposizioni
- **IMPLICITA:** basandosi sul fatto che la disciplina della materia è stata riformata porta a ritenere abrogata una o più leggi.

CRITERIO GERARCHICO

- In caso di contrasto tra due norme si deve preferire quella che nella gerarchia delle fonti occupa il posto più elevato.
- **ANNULLAMENTO**: effetto di una dichiarazione di illegittimità che un giudice pronuncia nei confronti di un atto, di una disposizione, di una norma. **PERDITA DI VALIDITA'**

Validità: figura generale del diritto e consiste nella conformità di un atto o di un negozio giudicio rispetto alle norme che lo disciplinano

VIZI FORMALI: riguardano la forma dell'atto

VIZI SOSTANZIALI: riguardano i contenuti normativi

L'atto invalido è un atto viziato

- I vizi di legittimità possono essere di due tipi
- Vizi formali che riguardano la forma dell'atto (è per esempio emanato da un organo non competente). In questo caso sarà l'intero atto ad essere viziato
- Vizi sostanziali: riguardano i contenuti normativi di una disposizione, cioè le norme: la disposizione sarà viziata perché produce un'antinomia, un contrasto con norme tratte da disposizioni di rango superiore
- I vizi di merito riguardano invece le valutazioni circa l'opportunità di un atto e comportano un apprezzamento di tipo politico e non sono per questo motivo, di regola, sindacabili da un giudice

CRITERIO DELLA SPECIALITA'/ COMPETENZA

- CRITERIO DELLA SPECIALITA' In caso di contrasto tra due norme si deve preferire la norma speciale rispetto a quella generale, anche se questa è successiva
- LA NORMA SPECIALE DEROGA QUELLA GENERALE
- CRITERIO DELLA COMPETENZA
- Non è un criterio prescrittivo ma esplicativo e serve a spiegare come è organizzato attualmente il sistema delle fonti e non a indicare all'interprete come risolvere le antinomie

CRITERI DI RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE

- **CRITERIO CRONOLOGICO** : la fonte successiva abroga quella precedente, opera tra le fonti che hanno la stessa forza.
- **CRITERIO GERARCHICO** : la fonte superiore prevale su quella inferiore, la fonte inferiore non può contraddire quella superiore, opera tra fonti di livello diverso.
- **CRITERIO DELLA COMPETENZA** : ciascuna fonte deve rispettare la propria sfera di competenza (materie attribuite), nel caso in cui ci sia un contrasto c'è un soggetto terzo che decide (Corte costituzionale, Corte di giustizia, ecc.).
- **CRITERIO DELLA SPECIALITA'**: in caso di contrasto tra due si deve preferire la norma speciale a quella generale, anche se questa è successiva.

PRINCIPIO DI LEGALITA'

- Il principio di legalità prescrive che l'esercizio di qualsiasi potere pubblico si fondi su una previa norma attributiva della competenza.
- Formale: richiede che l'esercizio di un potere pubblico si basi su una previa norma di attribuzione di competenza
- Sostanziale: richiede che l'esercizio del potere pubblico sia limitato e diretto da specifiche norme di legge, tali da restringere la discrezionalità dell'autorità agente.

RISERVA DI LEGGE

- è lo strumento con cui la Costituzione regola il concorso delle fonti nella disciplina di una determinata materia.
- La finalità si riviene nella volontà di evitare che in materie di particolare rilevanza manchi una disciplina legislativa in grado di delimitare gli spazi di intervento delle autorità amministrative e giurisdizionale.

TIPI DI RISERVE DI LEGGE

- Riserva di legge e riserve ad altri atti
- Riserva di legge formale ordinaria
- Riserva di legge assoluta
- Riserva di legge relativa
- Riserva di legge rinforzata per contenuto
- Riserva di legge rinforzata per procedimento.

TIPI DI RISERVE DI LEGGE

- **RISERVA DI LEGGE ASSOLUTA**
esclude qualsiasi intervento di fonti sub-legislative dalla disciplina della materia, che, pertanto, dovrà essere integralmente regolata dalla legge formale ordinaria o da atti ad essa equiparata.
Art. 13 cost. « nei soli casi previsti dalla legge »
- **RISERVA DI LEGGE RELATIVA**
non esclude che alla disciplina della materia concorra anche il regolamento amministrativo, ma richiede che la legge disciplini preventivamente almeno i principi a cui il regolamento deve attenersi.
Art 97 « i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge »

RISERVA DI LEGGE RINFORZATA

- Si tratta di un meccanismo con cui la Costituzione non si limita a riservare la disciplina di una materia alla legge, ma pone ulteriori vincoli al legislatore.
- - PER CONTENUTO
si hanno in quei casi in cui la Costituzione prevede che una determinata regolazione possa essere fatta dalla legge ordinaria soltanto con contenuti particolari
Articolo 43 Cost. viene consentito alla legge « *a fini di utilità generale*» di nazionalizzare le imprese, individuando « *determinate imprese o categorie di imprese*»
- -PER PROCEDIMENTO
prevedono che la disciplina di una determinata materia debba seguire un determinato procedimento
Art. 116 comma 3 Cost.

Corso di istituzioni di diritto pubblico

COSTITUZIONE E PRINCIPI COSTITUZIONALI

Docente: Andrea Napolitano

e-mail: andrea.napolitano@uniparthenope.it

COSTITUZIONE

- **Costituzione intesa in senso descrittivo**
- Indica gli elementi che caratterizzano un determinato sistema politico, così come esso di fatto è organizzato e funziona
- **Costituzione intesa come manifesto politico**
- È il documento fondamentale all'interno del quale poter trovare la visione politica dell'organizzazione sociale e della sua forma istituzionale.
- **Costituzione intesa quale testo normativo**
- E' una fonte del diritto

COSTITUZIONE

- Mentre la Costituzione in senso descrittivo è lo scheletro di un sistema politico e ne riassume i dati fisiologici, la Costituzione come documento è frutto di un consapevole atto di volontà.
- Costituzione flessibile: non prevede un procedimento particolare per la loro modificazione, ma consentono che questa avvenga attraverso la normale attività legislativa.
- Costituzione rigida: sono quelle che dispongono, per la modifica del testo costituzionale, un procedimento particolare.
- Costituzione lunga: non si limita a disciplinare le regole generale dell'esercizio del potere pubblico e della produzione delle leggi ma contengono principi e anche disposizioni analitiche che riguardano le materie più disparate.

COSTITUZIONE ITALIANA

- Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
- RIGIDA
- LUNGA
- APERTA
- ECONOMICA

Costituzione italiana

- PARTE I
- Diritti e doveri dei cittadini (1-12)
- Rapporti civili (13-28)
- Rapporti etico-sociali (29-34)
- Rapporti economici (35-47)
- Rapporti politici (48-54)

Costituzione Italiana

- Parte II
- Ordinamento della Repubblica
- Il Parlamento
- Le Camere (55-69)
- La formazione delle leggi (70- 82)
- Il Presidente della Repubblica (83-91)
- Il Governo
- Il Consiglio dei Ministri (92-96)
- La Pubblica Amministrazione (97-98)
- Gli organi ausiliari (99-100)

Costituzione italiana

- La magistratura
- Ordinamento giurisdizionale (101-110)
- Norme sulla giurisdizione (111-113)
- Le Regioni, Le Provincie, i Comuni (114-133)
- Corte Costituzionale (134-137)
- Revisione della Costituzione (138-139)

Principi costituzionali

Il principio di legalità prescrive che l'esercizio di qualsiasi potere pubblico si fondi su una previa norma attributiva della competenza: la sua *ratio* è di assicurare un uso regolato, non arbitrario, controllabile, giustiziabile del potere.

La nostra Costituzione dà per scontato che il principio di legalità ispiri il nostro ordinamento, anche se si è soliti ritrovare accenni più o meno espliciti ad esso in varie disposizioni come gli articoli (23) 25.2. 101.2. 113

Legalità formale: richiede soltanto che l'esercizio di un potere pubblico si basi su una previa norma di attribuzione di competenza.

Legalità sostanziale: richiede che l'esercizio del potere pubblico sia limitato e diretto da specifiche norme di legge, tali da restringere la discrezionalità dell'autorità agente.

PRINCIPI COSTITUZIONALI

- DEMOCRATICO DELLA SOVRANITA' POPOLARE
- Ricostruisce l'esercizio della sovranità popolare nell'alveo di un ordine costituzionale prefissato
- PERSONALISTA
- Ha la sua massima espressione nel riconoscimento dei diritti fondamentali dell'uomo. L'articolo 2 perviene ad una configurazione dei diritti fondamentali come diritti della persona nella sua totalità
- SOLIDARISTA
- La Repubblica è chiamata all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale

PRINCIPI COSTITUZIONALI

- Principio di eguaglianza
- Formale: non si possono porre in essere ingiustificatamente discriminatorie relative a situazioni eguali ovvero omogenee. Tale divieto vale anche per norme contenenti una disciplina uniforme per fattispecie diverse
- Sostanziale: Si prefigge il riequilibrio delle forme di svantaggio attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese

PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA

- I due principi di eguaglianza si limitano e si completano a vicenda.
- Quello sostanziale impedisce l'eccesso di rigore dell'eguaglianza formale, stempera la *dura lex* che non ammette eccezioni in nome della giustizia.
- L'eguaglianza formale impedisce alle azioni positive di diventare a loro volta fonte di ingiustizia, dando luogo a casi di discriminazione all'incontrario.

PRINCIPI COSTITUZIONALI

- Principio lavorista
- Articolo 1
- Articolo 4
- Articolo 37
- Articolo 38
- Si ricava il doveroso impegno della Repubblica a progettare ed attuare delle politiche economico-sociali in grado di contrasto alla disoccupazione, salvataggio di imprese in crisi, crescita economica

PRINCIPI COSTITUZIONALI

- Principio pluralista
- Articolo 5 Cost.
- Prendendo le mosse dall'affermazione dell'unità ed indivisibilità della Repubblica, si prevede un ampio riconoscimento e la promozione delle autonomie locali, il più ampio decentramento amministrativi dei servizi che dipendono dallo Stato
- Principio di sussidiarietà
- Verticale: realizzare un trasferimento generalizzato di funzioni e compiti amministrativi dal livello centrale a quello delle autonomie locali.
- orizzontale: attribuire certi compiti tradizionalmente propri dello Stato sociale ad alcuni soggetti privati

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

CORPO ELETTORALE E SISTEMI ELETTORALI

Docente: Andrea Napolitano

e-mail: andrea.napolitano@uniparthenope.it

Corpo elettorale

- Rappresenta quella parte di popolo che è titolare dei diritti politici e, quindi, è in possesso dei requisiti che lo legittimano ad esprimere la dichiarazione di voto
- ELETTORATO ATTIVO
- ELETTORATO PASSIVO

Limitazioni elettorato attivo

- Sentenza penale di condanna
- Indegnità morale
- Incapacità civile

Limitazione elettorato passivo

- Ineleggibilità
- Incompatibilità
- Non candidabilità

ARTICOLO 48 COST

- IL VOTO E'
- PERSONALE
- EGUALE
- LIBERO
- SEGRETO
- DOVERE CIVICO

SISTEMA ELETTORALE

- È il metodo di trasformazione della volontà popolare in voti e dei voti in seggi
- **MAGGIORITARIO**: attribuisce il seggio al candidato che ottiene più voti nel collegio elettorale
- **PROPORZIONALE**: attribuisce il seggio a seconda della quota di voti ottenuta da ciascuna lista in competizione

SISTEMI ELETTORALE IN ITALIA

- Legge 276/1993
- Legge 277/ 1993
- Legge 270/2005----- Sentenza Corte Costituzionale 1/14
- Legge 52/2015--- Sentenza Corte Costituzionale 35/17
- Legge 165/2017

Leggi n° 276 e 277 del 1993

- Sistema misto
- prevalentemente maggioritario a turno unico (75%)
- Quota proporzionale del 25% con liste bloccate

Legge n° 270/05

- Sistema elettorale prevalentemente proporzionale con liste bloccate e con l'innesto del premio di maggioranza attribuito alla lista o alla coalizione vincente senza prevedere alcuna soglia.
- Corte Costituzionale 1/14
- Liste bloccate
- Premio di maggioranza
- Disomogeneità tra sistemi elettorali di Camera e Senato

Legge n°52/15

- Sistema elettorale proporzionale con correttivo rappresentato da un consistente premio di maggioranza.
- La lista che avesse superato il 40% avrebbe ottenuto un premio di maggioranza.
- Se nessuna lista avesse superato il 40% era previsto un secondo turno, cioè un ballottaggio tra le due liste che avessero ottenuto più voti.
- Corte Costituzionale 35/17
- Ballottaggio

Legge 165/17

- Sistema elettorale a lista bloccata per il 61% e a collegi uninominali maggioritari per il 37%.
- Sistema proporzionale in collegi plurinominali: 386 D., 193 S.
- Sistema maggioritario in collegi uninominali: 232 D., 116 S.
- La legge stabilisce una serie di soglie di sbarramento
- 3% dei voti su base nazionale per la singola lista
- 20% dei voti su base regionale al Senato per la singola lista

ARGOMENTI PROVA INTERCORSO

- STATO CAPITOLO 1
- FORME DI STATO CAPITOLO 2
- COSTITUZIONE CAPITOLO 3
- FORME DI GOVERNO CAPITOLO 4
- FONTI DEL DIRITTO CAPITOLO VIII, IX, XI

MODULO DI DIRITTO PUBBLICO

Docente: Andrea Napolitano

e-mail: andrea.napolitano@uniparthenope.it

PARLAMENTO

- BICAMERALISMO
- MONOCAMERALISMO

Parlamento Italiano

- Organo costituzionale: rientra nell'organizzazione costituzionale dello Stato e partecipa all'esercizio della sovranità attraverso la titolarità della funzione legislativa
- Organo rappresentativo: rispecchia e rappresenta più degli altri organi la volontà politica del popolo inteso come corpo elettorale da cui è stato eletto nella quasi totalità dei membri
- Organo «giurisdizionale»: si avvicina più a quella del P.M. che non alla funzione giurisdizionale in senso tecnico.

Differenze tra Camera e Senato

- 630 membri Camera (400)
- 315 membri Senato (200)
- Senatori a Vita
- Elettorado passivo
- Ruolo Presidente Camera
- Ruolo Presidente del Senato

Autonomia del Parlamento

- Finanziaria: ogni Camere delibera il proprio bilancio
- Amministrativa: ogni Camera provvede all'organizzazione dei propri uffici amministrativi e all'assunzione dei propri dipendenti stipulando propri contratti di lavoro
- Inviolabilità degli uffici: Vietato in base ad una consuetudine l'accesso dell'A.G. agli edifici delle Camere

Regolamenti parlamentari

- Fonti del diritto di rango primario chiamate a disciplinare l'organizzazione interna delle Camere e la disciplina del procedimento legislativo ordinario
- Il regolamento viene adottato da ciascuna Camera a maggioranza assoluta dei suoi membri.
- Sindacabilità dei regolamenti:
- Corte Costituzionale n° 154/85
- Corte Costituzionale n° 446/93
- « *Fonti dell'ordinamento generale della Repubblica, produttivi di norme sottoposte agli ordinari canoni interpretativi, alla luce dei principi e delle disposizioni costituzionali che ne delimitano la sfera di competenza*» Corte Costituzionale 120/14

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE CAMERE

- PRESIDENTE
- UFFICIO DI PRESIDENZA
- GRUPPI PARLAMENTARI
- GIUNTE
- CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI
- COMMISSIONI

Organi interni

- Presidente: rappresenta l'assemblea di riferimento e ha il compito di regolare l'attività di tutti i loro organi facendo osservare il regolamento.
- Vicepresidente: collaborano con il Presidente il quale li può convocare ogni volta che lo ritenga opportuno e sostituiscono il presidente in caso di assenza o impedimento.
- Questori: provvedono al buon andamento dell'amministrazione di ciascuna Camera ed esercitano altre funzioni.
- Segretari: sovrintendono alla redazione del processo verbale ed assolvono altre funzioni

Gruppi parlamentari

- Unioni dei membri di una Camera, espressione dello stesso partito o movimento politico che si costituiscono con organizzazione stabile e disciplina di gruppo.
- I gruppi parlamentari diventano l'unica proiezione dei partiti all'interno delle istituzioni.

Commissioni e giunte

- Commissioni
- Sono organi collegiali che possono essere permanenti o temporanei, monocamerali o bicamerali.
- Giunte
- Sono organi collegiali previsti dai regolamenti parlamentari per l'esercizio di funzioni diverse da quelle legislative e di controllo.

PREROGATIVE PARLAMENTARI

- DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO Art. 67 Cost.
- INSINDACABILITA' Art. 68.1. Cost.
- INVIOLABILITA' Art. 68.2 Cost.
- INDENNITA' Art. 69 Cost.

FUNZIONE DI CONTROLLO

Funzione di controllo

Interrogazione: è una domanda che un parlamentare rivolge per iscritto al Governo avente ad oggetto la veridicità o meno di un determinato fatto.

Interpellanza: l'interpellante chiede, per iscritto, di conoscere quale sia l'intenzione politica del Governo in riferimento ad un fatto o a una determinata situazione.

Funzione di indirizzo

- Mozione: può essere presentata da un presidente di un gruppo parlamentare o da dieci parlamentari alla Camera e da otto al Senato.

Il fine è determinare una discussione e la deliberazione della Camera su questioni che incidono sull'attività del Governo

Risoluzione: può essere proposta anche in Commissione. La risoluzione ha come fine quello di manifestare un orientamento o definire un indirizzo.

Potere di inchiesta

- Commissioni di inchiesta su materie di pubblico interesse con i poteri e i limiti dell'autorità giudiziaria.
- L'oggetto dell'inchiesta deve riguardare una « materia di pubblico interesse»

Parlamento in seduta comune

- Elezione del Presidente della Repubblica
- Elezione di cinque giudici della Corte Costituzionale
- Elezione di un terzo dei componenti del CSM
- Messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica
- Votazione dell'elenco dei cittadini dal quale si sorteggiano i membri aggregati alla Corte Costituzionale in caso di messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

- INIZIATIVA
 - APPROVAZIONE
 - PROMULGAZIONE
 - PUBBLICAZIONE
-
- PROCEDIMENTO PER COMMISSIONE REFERENTE
 - PROCEDIMENTO PER COMMISSIONE DELIBERANTE
 - PROCEDIMENTO PER COMMISSIONE REDIGENTE

PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE

- *Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. [72 c.4](#)].*
- *Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. [87 c.6](#)] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. [73 c.1](#), [87 c.5](#)], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.*
- *Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.*

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- ARTICOLO 83 COST
- ARTICOLO 84 COST
- ARTICOLO 85 COST
- ARTICOLO 86 COST
- ARTICOLO 87 COST

ATTI DEL PRESIDENTE

ATTI FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE PRESIDENZIALI

ATTI FORMALMENTE PRESIDENZIALI E SOSTANZIALE GOVERNATIVI

ATTI COMPLESSI EGUALI

ATTI FORMALMENTE E SOSTANZIAMENTE PRESIDENZIALI

- 1) atti di nomina cioè gli atti con il quale il Pdr nomina i senatori a vita (59.2); un terzo dei giudici costituzionali (135.1) la controfirma certifica la sola regolarità del procedimento seguito
- 2) rinvio delle leggi
- 3) messaggi presidenziali: sono messaggi non vincolanti con i quali si intende stimolare o orientare l'attività parlamentare su problemi da lui ritenuti cruciali per la vita del paese
- 4) esternazioni atipiche: sono tutte quelle manifestazioni del pensiero presidenziale i cui destinatari solo la pubblica opinione o il popolo (i messaggi alla nazione, lettere ufficiali) No controfirma.
- 5) convocazione straordinaria delle camere (62)
- 6) Concessione della grazie e la commutazione delle pene (Corte Cost. 200/06)

ATTI FORMALMENTE PRESIDENZIALI E SOSTANZIALMENTE GOVERNATIVI

- Emanazione degli atti governativi aventi valore di legge (d.l.; dlgs) nonché dei regolamenti del Governo che assumo la forma del DPR. In questo caso il Pdr puo' entrare nel procedimento, a seguito della proposta governativa, esercitando un controllo di legittimità e di merito costituzionale sull'atto così come avviene in sede di promulgazione delle leggi.
- L'adozione, con la forma del decreto presidenziale dei più importanti atti del Governo, ed in particolare della nomina dei funzionario dello Stato, scioglimenti anticipato dei consigli comunali, la decisione dei ricorsi straordinari al PDR
- Promulgazione delle leggi: accerta che la legge è stata approvata nel medesimo testo da entrambi i rami del Parlamento; manifesta la volontà di promulgare la legge; ne ordina la pubblicazione nella raccolta ufficiale degli atti normativi; obbliga chiunque ad osservarla e a farla osservare come legge dello stato
- Ratifica dei trattati internazionali
- Concessione della grazie e la commutazione delle pene

ATTI COMPLESSI EGUALI

- Scioglimento anticipato delle Camere
- nomina PCM.

MESSA IN STATO D'ACCUSA

- ALTO TRADIMENTO
- ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE

LEZIONE 8

GOVERNO

Docente: Andrea Napolitano

e-mail: andrea.napolitano@uniparthenope.it

GOVERNO

- ORGANI NECESSARI: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MINISTRI
CONSIGLIO DEI MINISTRI
- ORGANI NON NECESSARI: VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. MINISTRI
SENZA PORTAFOGLIO, SOTTOSEGRETARI DI STATO, COMITATI
INTERMINISTERIALI, CONSIGLIO DI GABINETTO

FASE DI FORMAZIONE DEL GOVERNO

- CONSULTAZIONI
- INCARICO
- NOMINA DA PARTE DEL PDR DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI
- GIURAMENTO
- VOTAZIONE DI FIDUCIA

ORGANI NON NECESSARI

- VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- CONSIGLIO DI GABINETTO
- COMITATI INTERMINISTERIALI
- MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO
- SOTTOSEGRETARI DI STATO
- VICEMINISTRI
- COMMISSARI STRAORDINARI DEL GOVERNO

SETTORI DELLA POLITICA GOVERNATIVA

- POLITICA DI BILANCIO E FINANZIARIA
- POLITICA ESTERA
- POLITICA EUROPEA
- POLITICA MILITARE
- POLITICA INFORMATICA E DI SICUREZZA

CORTE COSTITUZIONALE

Docente: Andrea Napolitano

e-mail: andrea.napolitano@uniparthenope.it

CORTE COSTITUZIONALE

- SINDACATO PREVENTIVO
- SINDACATO SUCCESSIVO
- SINDACATO DIFFUSO
- SINDACATO ACCENTRATO
- GIUDIZIO IN VIA DIRETTA
- GIUDIZIO IN VIA INDIRETTA

ARTICOLO 134 COST

- La Corte Costituzionale giudica
- - sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni
- Sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato
- Sui conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni e tra le Regioni
- Sulle accuse promesse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione
- Sulla legittimità costituzionale del referendum abrogativo

CONTROLLO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE LEGGI

- VIZI FORMALI
- VIZI SOSTANZIALI
- GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALI (ART. 137– LEGGE 87/1953)
 - REQUISITO OGGETTIVO
 - REQUISITO SOGGETTIVO

La questione deve essere **RILEVANTE** e **NON MANIFESTAMENTE INFONDATA**

GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE

SENTENZE DELLA CORTE

- INAMMISSIBILITA'
- RIGETTO
- ACCOGLIMENTO

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SENTENZE

- SENTENZE DI RIGETTO
- INTERPRETATIVE DI RIGETTO; MONITORIE O ESORTATIVE; DI LEGITTIMITA' PROVVISORIA
- SENTENZE DI ACCOGLIMENTO
- MANIPOLATIVE DI ACCOGLIMENTO
 - ACCOGLIMENTO PARZIALE
 - ADDITIVE
 - SOSTITUTIVE
 - ACCOGLIMENTO CHE LIMITANO LA RETROATTIVITA' DEI PROPRI EFFETTI

ALTRE COMPETENZE

- CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DA POTERI DELLO STATO
- CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI
- GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM ABROGATIVO
- MESSA IN STATO D'ACCUSA DEL PDR (VEDI LEZIONE SU PDR)

Le «altre» competenze della Corte Costituzionale

Andrea Napolitano

andrea.napolitano@uniparthenope.it

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA I POTERI DELLO STATO

- Legge n° 87/1953:
- *«Il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali»
Art. 37*
- Ruolo ermeneutico della Corte: legittimazione dei ricorrenti e risoluzione della controversia

Secondo la Corte Costituzionale deve

- 1) trattarsi di organi che pongano in essere atti imputabili allo Stato
- 2) trattarsi di organi menzionati dalla Costituzione e che pongano in essere atti in posizione di autonomia e indipendenza
- 3) trattarsi di organi in cui il potere si presenti con una struttura singola o complessa.

Il conflitto può nascere

- 1) quando vi è usurpazione del potere
- 2) quando viene posto in essere un comportamento di un organo che intralcia il corretto esercizio delle competenze altrui
- 3) quando non vi è nessun altro strumento di tutela giurisdizionale per difendere l'attribuzione lesa.
- Corte Costituzionale, sentenza n°1 /2013
- Corte Costituzionale, ordinanza n° 17/2019

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni

- INTERESSE A RICORRERE
- LESIONE CONCRETA E ATTUALE
- Ricorso da parte dello Stato: Violazione di qualsiasi disposizione costituzionale anche diversa da quelle attributive delle competenze legislative . Agisce a tutela dell'interesse generale alla legalità
- Ricorso da parte della Regione: Agire a tutela di una propria attribuzione lesa dall'invasione della sfera di competenza.

Corte Costituzionale n°118/15

- Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge n° 16/14 della Regione Veneto considerando le "*prospettive di secessione in vista della istituzione di un nuovo soggetto sovrano*" del tutto incompatibili con i principi supremi dell'unità ed indivisibilità della Repubblica secondo quanto previsto dall'articolo 5 Cost.

EFFETTI DELLE SENTENZE DELLA CORTE

- Se la decisione è favorevole alla Regione, le altre Regioni beneficiano della sentenza, ossia dell'interpretazione espansiva delle loro attribuzioni data dalla Corte
- Se invece la decisione è favorevole allo Stato, le Regioni che non erano parti nel giudizio non subiscono l'effetto giuridico della decisione, perché questo lederebbe il loro diritto alla difesa. Resta però la forza di precedente specifico che la decisione della Corte potrà esercitare in ogni futuro giudizio.

GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM ABROGATIVO

Legge costituzionale 1/1953

Legge n°352/1970

Corte Costituzionale (16/78; 25/81; 29/87;47/91)

sono inammissibili in primo luogo le richieste formulate in modo che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una tale pluralità di domande eterogenee, carente di una matrice razionalmente unitaria, da non poter venire ricondotto alla logica dell'art. 75 Cost.,

sono inammissibili le richieste che non riguardino atti legislativi dello Stato aventi la forza delle leggi ordinarie, ma tendano ad abrogare, del tutto o in parte, la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale, le altre leggi costituzionali considerate dall'art. 138 Cost.

Sono inammissibili referendum aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non possa essere alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa

Corte Costituzionale 32/93

- *L'ammissibilità di un referendum su norme contenute in una legge elettorale relativa ad organi costituzionali o a rilevanza costituzionale è pertanto assoggettata «alla duplice condizione che i quesiti siano omogenei e riconducibili a una matrice razionalmente unitaria e ne risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell'eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell'organo» (sentenza n. 32 del 1993). Dette condizioni sono state, poi, confermate dalla più recente sentenza della Corte costituzionale n. 15 del 2008.*

Messa in Stato d'accusa del PDR

- La prima fase si svolge dinanzi al Parlamento in seduta comune, competente a deliberare la messa in stato d'accusa nei confronti del PDR.
- Al termine dell'attività di indagine il Comitato può :
 - 1) ritenere palesemente infondata l'accusa e procedere con propria ordinanza all'archiviazione;
 - 2) presentare una relazione sulla messa in Stato d'accusa;
 - 3) dichiarare la propria incompetenza nel caso in cui il reato di cui si tratta non rientri tra quelli previsti dall'art. 90 Cost.
- La seconda fase, eventuale si svolge di fronte alla Corte Costituzionale nella sua composizione integrata.